

# MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 febbraio 2015

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni. Inserimento nella tabella I delle sostanze 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(-2-metossibenzil) fenetilammina (25I-NBOMe) e 3,4-dicloro-N-[(1-(dimetilammino)cicloesil)metil] benzamide (AH-7921), 1-cicloesil-4-(1,2-difenilettil)-piperazina (MT-45). (15A01336)

(GU n.48 del 27-2-2015)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «testo unico»;

Viste in particolare le tabelle I, II, III e IV che indicano le sostanze con forte potere tossicomane e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e dipendenza e la tabella dei medicinali, suddivisa in cinque sezioni, che indica le sostanze che hanno attività farmacologica e sono pertanto usate in terapia, in conformità ai criteri per la formazione delle tabelle di cui al citato art. 14 del testo unico;

Viste le note del 31 ottobre 2013 e del 12 febbraio 2014 con cui il Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Sistema nazionale di allerta precoce e risposta rapida per le droghe, ha comunicato un elevato grado di allerta per la registrazione in Europa di decessi seguiti all'assunzione della molecola AH-7921 e per casi di sequestro di prodotti contenenti la molecola 25I-NBOMe;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea 25 settembre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 287 del 1° ottobre 2014, che ha sottoposto a misure di controllo le sostanze 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(-2-metossibenzil) fenetilammina (25I-NBOMe), 3,4-dicloro-N-[(1-(dimetilammino)cicloesil)metil] benzamide (AH-7921), 3,4-metilenediossiprovalerone (MDPV) e 2-(etilamino)-2-(3-metossifenil)cicloesano (metossietamina) in considerazione dei rischi per la salute e della mancanza di proprietà o usi terapeutici di tali sostanze;

Considerato che le sostanze Metilendiossiprovalerone (MDPV) e Metossietamina, oggetto della medesima decisione, sono già sotto controllo in Italia ed incluse nella tabella I allegata al testo unico;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota del 6 novembre 2014, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico delle sostanze 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(-2-metossibenzil) fenetilammina (25I-NBOMe) e 3,4-dicloro-N-[(1-(dimetilammino)cicloesil)metil] benzamide (AH-7921);

Vista la nota 6 maggio 2014 con cui il Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il

Sistema nazionale di allerta precoce e risposta rapida per le droghe, ha comunicato un elevato grado di allerta a seguito della registrazione in Svezia di 11 casi di decesso e di identificazione analitica della molecola MT-45 nel sangue femorale delle vittime;

Vista la nota di allerta diramata nella stessa data dal Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione agli Assessorati alla salute delle Regioni e Province autonome, finalizzata a prevenire la rapida diffusione di tali sostanze sul mercato delle droghe e attraverso internet;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con nota del 11 novembre 2014, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico della sostanza 1-cicloesil-4-(1,2-difenilettil)-piperazina (MT-45);

Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 9 dicembre 2014, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico delle sostanze 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(-2-metossibenzil) fenetilammina (25I-NBOMe) e 3,4-dicloro-N-[(1-(dimetilammino)cicloesil)metil] benzamide (AH-7921) e della sostanza 1-cicloesil-4-(1,2-difenilettil)-piperazina (MT-45),

Ritenuto necessario procedere ai suddetti inserimenti a tutela della salute pubblica;

Decreta:

Art. 1

Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

(25I-NBOMe): denominazione comune  
4-iodo-2,5-dimetossi-N-(-2-metossibenzil) fenetilammina:  
denominazione chimica;  
(AH-7921): denominazione comune  
3,4-dicloro-N-[(1-(dimetilammino)cicloesil)metil] benzamide:  
denominazione chimica;  
(MT-45): denominazione comune  
1-cicloesil-4-(1,2-difenilettil)-piperazina: denominazione  
chimica.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2015

Il Ministro: Lorenzin